

## Verbale dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 8 Gennaio 2016

Il giorno giovedì 8 Gennaio dell'anno 2016 presso il Circolo Globo Verde, Via Provinciale Calcesana, 124, loc. Ghezzano, San Giuliano Terme (PI), si è riunita in seconda convocazione alle ore 20:30 l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Ditangointango con il seguente ordine del giorno:

1. proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione;
2. votazione delle modifiche statutarie proposte.

La presidente Roberta Matri saluta i presenti e, constatato che l'assemblea risulta regolarmente costituita ed atta a deliberare ai sensi del vigente statuto, apre la riunione in seconda convocazione alle 20:30. Presidente dell'Assemblea è eletta Roberta Matri, segretario Giovanni Armanino.

Sono presenti 36 soci, di cui 18 per delega su 37 iscritti. Per l'elenco dei presenti si rimanda al foglio firma presenze allegato.

Roberta Matri illustra il percorso per l'iscrizione dell'Associazione nell'Albo provinciale, e le motivazioni che hanno portato alla proposta delle modifiche statutarie oggi in discussione. Tra i temi citati, la tenuta del Libro soci, che ha iscritti soci che non pagano la quota associativa da ormai molti anni; la sede sociale, oggi presso la residenza del socio Lorenzo Faticcioni, che dichiara che nei prossimi mesi potrebbe cambiare domicilio per motivi di lavoro, e che quindi la sede legale dell'Associazione non sarebbe presidiata per raccogliere eventuali comunicazioni recapitate per Posta o corriere.

Lorenzo Faticcioni (membro del gruppo di lavoro del Direttivo che si è occupato della redazione della proposta di modifica dello statuto) fa inoltre presente che il nuovo statuto è stato sottoposto a due diverse revisioni informali: quella della Dott.ssa Bertozzi, (attuale commercialista dell'Associazione ed esperta in materia di associazionismo) e della funzionaria che ha in carico presso l'Ente Provincia di Pisa la tenuta dell'Albo delle Associazioni senza scopo di lucro. Entrambe hanno espresso un informale parere positivo.

Roberta Matri quindi illustra all'Assemblea i singoli articoli modificati, con brevi interventi di alcuni soci che approfondiscono o chiedono chiarimenti sui temi di volta in volta in discussione.

Al termine della relazione si passa quindi al voto dei singoli articoli modificati:

Art. 1: l'Assemblea lo approva all'unanimità: rispetto alla proposta viene modificata e votata all'unanimità la sede legale dell'Associazione che sarà spostata in Pisa c/o via Cesare Beccaria, 3.

Art. 2: l'Assemblea lo approva all'unanimità;

Art. 4: l'Assemblea lo approva all'unanimità;

Art. 12: l'Assemblea lo approva all'unanimità;

Art. 13: l'Assemblea lo approva all'unanimità;

Art. 16: l'Assemblea lo approva all'unanimità;

Art. 20: l'Assemblea lo approva all'unanimità;

Art. 24: l'Assemblea lo approva all'unanimità;

Art. 25: l'Assemblea lo approva all'unanimità.



Il Presidente procede quindi alla lettura integrale della proposta comprendente nelle versione approvata 26 articoli.

Pertanto il nuovo Statuto è approvato nella forma letta e sottoscritta dalla Presidente, viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

*Roberta Matri*

L'assemblea da mandato affinché il Presidente compia tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e per la sua successiva pubblicazione sul sito dell'Associazione in sostituzione della versione in vigore fino ad oggi.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21.30

Il Segretario dell'Assemblea  
Giovanni Armanino



La Presidente dell'Assemblea  
Roberta Matri



AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA  
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

19 GEN. 2016

Registrato  SERIE III

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
Patrizia Muscarà

IL FUNZIONARIO (\*)  
Maria Gabriella Orsini



DIREZIONE PROVINCIALE  
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

19 GEN. 2016

Registrato \_\_\_\_\_ SERIE III



# STATUTO

## *Titolo I: Denominazione, sede e durata.*



### **Articolo 1 – Denominazione e sede**

L'Associazione culturale denominata "Ditangointango" è costituita ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge regionale toscana 9 dicembre 2002, n. 42 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico. L'Associazione ha sede legale in Pisa, Via Cesare Beccaria, 3; il cambiamento della sede legale all'interno della provincia di Pisa costituisce modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. L'Associazione ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie in Italia e all'estero.

### **Articolo 2 – Fine e scopo**

L'Associazione non ha fine di lucro. È costituita da individui liberamente associati ed ha carattere volontario e democratico. Si costituisce per promuovere e diffondere la cultura e l'attività artistica in ogni sua forma ed espressione ed, in particolare, la danza, la musica, la poesia del tango argentino. L'Associazione opera per fini culturali, ricreativi, educativi e solidaristici nell'ambito d'interessi collettivi. Scopo dell'Associazione è offrire la possibilità al maggior numero di persone di aderire alle sue iniziative. Più specificatamente rientrano tra le finalità dell'Associazione favorire: lo sviluppo ed il benessere psicofisico della persona attraverso lo studio delle discipline artistiche legate alla danza e ad altre forme di consapevolezza ed espressione corporea; lo scambio e l'integrazione sociale mediante la cultura musicale legata al tango argentino; la comunicazione attraverso canali alternativi a quelli della mera comunicazione verbale; l'integrazione sociale di culture diverse attraverso la diffusione del linguaggio universale del tango; l'offerta di idonee e stimolanti attività ricreative e culturali ai propri soci. Per il conseguimento del sopraddetto scopo e delle sopraddette finalità, l'Associazione può: aderire, collaborare e stringere accordi con enti pubblici e privati, associazioni, istituti, comitati ed entità culturali; organizzare e gestire spettacoli, festival, manifestazioni, corsi, incontri, seminari e altre attività pubbliche e servizi atti al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; pubblicare stampa periodica e non in ogni sua forma; acquistare, produrre e distribuire materiali audio e video; acquistare, produrre e distribuire oggetti promozionali od utilizzati per le attività sociali; intraprendere tutte le altre iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

È interesse dell'Associazione stabilire opportune forme di partecipazione e di collaborazione con enti e associazioni al fine di potere realizzare nel migliore modo possibile lo scopo sociale.

È interesse dell'Associazione attivare e partecipare ad iniziative, manifestazioni e progetti culturali e artistici, a programmi didattici e di formazione nei settori opportuni. L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compravendite e le permuta di beni immobili, la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente a beni

Roberta Masini

19 GEN. 2016

sociali, la concessione di fideiussioni ed altre malleverie, che abbiano comunque relazione con le finalità sopra indicate e che il Consiglio Direttivo ritenga utili per il perseguimento delle finalità stesse.

### **Articolo 3 – Durata**

La Associazione ha durata illimitata.

## ***Titolo II: Soci***

### **Articolo 4**

Chiunque abbia compiuto il diciottesimo anno di età, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, di orientamento sessuale, può aderire all'Associazione, purché ne condivida e ne accetti finalità e modi di attuazione. Sono soci coloro che abbiano chiesto di far parte dell'Associazione per svolgere un'attività contemplata negli scopi del presente statuto e la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato.

La domanda di ammissione da parte di un nuovo socio, nella quale devono essere indicate le generalità complete, con codice fiscale, nonché l'accettazione integrale ed incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto e dei regolamenti interni all'Associazione, dovrà essere indirizzata al Presidente dell'Associazione.

I soci sono tenuti all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni e dalle delibere regolarmente prese dall'Associazione.

Cessa di essere socio per decadenza colui che per un intero anno sociale non paghi la quota associativa.

### **Articolo 5 – Obblighi dei soci**

I soci sono tenuti a: osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione; contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e astenersi da qualsiasi comportamento che contrasti con gli scopi dell'Associazione; versare i contributi associativi fissati annualmente dall'Assemblea dei Soci.

### **Articolo 6 – Diritto di recesso**

I soci possono sempre recedere dall'Associazione, ma non vi possono essere soci temporanei. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Roberto Fasini



La qualifica di socio è intrasmissibile e non rivalutabile, fanno eccezione i trasferimenti mortis causa.

### **Articolo 7 – Sanzioni disciplinari**

Le sanzioni disciplinari sono:

- a) La sospensione;
- b) L'espulsione;

Il Consiglio Direttivo è l'unico organo dell'Associazione che può proporre sanzioni disciplinari.

### **Articolo 8 – La sospensione**

La sospensione è la sanzione temporanea che il Consiglio Direttivo può irrogare nei confronti dei soci che abbiano contravvenuto agli obblighi di cui all'Articolo 5.

### **Articolo 9 – L'espulsione**

L'espulsione è la sanzione definitiva che viene deliberata dall'Assemblea dei soci all'unanimità allorché i soci: abbiano compiuto azioni in netto contrasto con gli obblighi di cui all'Articolo 5; abbiano commesso altre azioni moralmente o materialmente lesive nei confronti dell'Associazione. L'espulsione comporta la revoca della qualifica di socio. Le delibere assunte in relazione al presente articolo devono essere comunicate al socio a mezzo di lettera raccomandata, postale o a mano. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea dei soci che delibererà in merito alla prima assemblea successiva.

## ***Titolo III: Organi***

### **Articolo 10 – Gli organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Roberto Mastri



## Articolo 11 – L'Assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. Tutti i Soci in regola con la quota associativa e con gli obblighi di cui all'Art. 5. hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea.

## Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per deliberare sulla situazione generale dell'Associazione e per approvare il rendiconto economico e finanziario annuale. Deve inoltre essere convocata quando almeno due membri del Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno o quando sia pervenuta richiesta a detto organo da almeno un decimo dei soci. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente o, in caso di impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima della data fissata. La convocazione, che dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno, dovrà essere effettuata tramite avviso da recapitarsi ai singoli associati, anche in forma elettronica, e dovrà essere adeguatamente resa nota tramite tutti i canali di comunicazione a disposizione dell'Associazione (affissione nei locali della sede, pubblicazione su siti web, mailing list, social network). Riguardo all'eventuale variazione della sede legale, essa potrà essere ratificata dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea sarà regolarmente costituita e le deliberazioni si intenderanno valide alle condizioni, modalità e nei termini di cui agli Art. 20 e 21 del Codice Civile.

## Articolo 13 – Competenze dell'Assemblea dei Soci

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) approvare gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare i rendiconti, il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo annuali proposti dal Consiglio Direttivo;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) deliberare in via definitiva circa la sospensione e l'espulsione degli associati;
- e) deliberare sull'eventuale modifica della sede legale;
- f) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- g) approvare i regolamenti;
- h) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;

- i) deliberare sull'eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dallo statuto;
- j) revocare il presidente con il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- k) autorizzare il Presidente alla stipula degli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- l) determinare l'ammontare delle quote annue associative, le modalità di versamento e il limite dei rimborsi proposti del C.D.
- m) deliberare su ogni altro argomento che le sia sottoposto dal Consiglio Direttivo nell'ambito delle sue competenze; In particolare in seduta straordinaria:
- n) deliberare le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- o) decidere in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 14.

### Articolo 14- Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di una sua assenza o impedimento da un membro del Consiglio Direttivo designato dai membri presenti. A chi presiede l'Assemblea spetta di regolare lo svolgimento della riunione. Ciascun membro avente diritto di intervento in Assemblea ha facoltà di far inserire a verbale, in modo sintetico, eventuali dichiarazioni. Ogni socio in regola con gli obblighi di cui all'Art. 5 ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono esecutive immediatamente. Le deliberazioni e le decisioni dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, ove non altrimenti specificato. Le modalità di votazione vengono stabilite di volta in volta dall'Assemblea. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare al massimo una delega in sostituzione di un socio. Il verbale delle riunioni è redatto da una persona designata da chi presiede l'Assemblea. Il verbale è sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dalla persona che lo ha redatto.

### Articolo 15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri che restano in carica per due anni e sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. Tutti i soci in regola con gli obblighi di cui all'Art. 5 hanno diritti elettorali attivi e passivi. I consiglieri vengono eletti dall'Assemblea, che ne determina previamente il numero e le modalità di elezione. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, l'Assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. Decade dall'incarico il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni successive. Il Consiglio Direttivo uscente permane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà riunirsi, per la nomina delle cariche sociali di sua competenza, entro trenta giorni dalla sua elezione.

*Roberto Mastri*

*[Handwritten signature]*



UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

01 30 16 76

## Articolo 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i compiti di ordinaria amministrazione, fra i quali:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea e determinare le strategie necessarie alla loro realizzazione;
- b) curare l'esecuzione delle direttive generali dell'Assemblea;
- c) eleggere tra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente dell'Associazione a maggioranza dei due terzi;
- d) svolgere tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- e) costituire commissioni o gruppi di lavoro determinandone le funzioni e la durata;
- f) determinare l'ammontare delle quote annue associative, le modalità di versamento e il limite dei rimborsi da proporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- g) redigere il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo annuali da presentare all'Assemblea;
- h) redigere regolamenti per il funzionamento dell'Associazione nel rispetto delle norme statutarie da proporre all'approvazione dell'Assemblea ;
- i) il Consiglio Direttivo può delegare i compiti di ordinaria amministrazione al Presidente; gli atti indicati nei punti c), e), f), g) e h) non sono delegabili. Il Consiglio Direttivo può assegnare specifici incarichi ai Soci;

## Articolo 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo da lui designato, ogni volta che ricorra la necessità di decisioni di competenza del Consiglio stesso, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti in carica; comunque, per la redazione del rendiconto economico e finanziario annuale preventivo e di quello consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi sia la presenza della maggioranza dei componenti in carica per le decisioni di ordinaria amministrazione, mentre occorrerà la presenza dei due terzi dei componenti per le decisioni di straordinaria amministrazione. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo potrà essere presa conoscenza da parte dei Soci che ne facciano richiesta.

## Articolo 18 – Il Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile; il Presidente deve essere un membro del Consiglio Direttivo. Ha la legale rappresentanza dell'associazione, la firma sociale,

presiede e convoca l'Assemblea ordinaria, il Consiglio Direttivo. Gestisce l'ordinaria amministrazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali deve riferire sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni, ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive relative all'organizzazione sociale. In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può essere sospeso dall'incarico dall'Assemblea dei Soci, convocata in sessione straordinaria con apposito ordine del giorno secondo le modalità previste dall'Art. 14; in tal caso, il Vice Presidente ne assume le funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.

### **Articolo 19 – Il Vice Presidente**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, ricoprirà le funzioni del presidente fino all'elezione del nuovo Presidente.

### **Articolo 20 – Compensi e rimborsi**

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Gli eventuali rimborsi dovranno essere autorizzati volta per volta dal Consiglio Direttivo entro i suddetti limiti. In caso di particolare necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati qualora la prestazione sia necessaria per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta e comunque garantendo sempre la prevalenza delle prestazioni gratuite.

## ***Titolo IV: Patrimonio Sociale***

### **Articolo 21 – Risorse economiche**

L'associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai contributi associativi;
- c) dai contributi, dalle liberalità, dalle oblazioni, dalle donazioni, dai lasciti e dai legati;
- d) dalle erogazioni conseguenti agli stanziamenti e contributi eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Unione Europea, dalla Regione, da Enti locali e da altri Enti pubblici o privati;
- e) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- f) da altri proventi comunque conseguiti, anche dallo svolgimento di attività di natura commerciale purché tale attività sia svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al

raggiungimento degli obiettivi istituzionali e compatibile con il requisito dell' assenza del fine di lucro dell'attività sociale.

Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità di promozione sociale dell'Associazione secondo la normativa vigente.

### **Articolo 22 – Patrimonio**

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento; è costituito dai beni mobili e immobili di proprietà e comunque acquistati o provenienti da lasciti o donazioni e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

### **Articolo 23 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre.

### **Articolo 24 – Rendiconto economico e finanziario e bilancio preventivo**

Il Rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo sono annuali, devono essere presentati dal Consiglio Direttivo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell'Associazione. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

## ***Titolo V: Scioglimento e Liquidazione***

### **Articolo 25**

In caso di cessazione dell'attività per le cause previste dal Codice Civile, lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci che nominerà uno o più liquidatori, determinandone le facoltà. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui al comma 190 dell'art. 3 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## ***Titolo VI: Disposizioni generali***

### **Articolo 26**

Per quanto non previsto espressamente nello Statuto e nell'Atto costitutivo si rimanda alla normativa vigente, in modo particolare a quella statale e regionale in materia di associazione di promozione sociale .

Roberto Mastri

GM

UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA  
UFFICIO TERRITORIALE DI ROMA  
19 GEN 2006  
REGISTRO

ALLEGATO

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA  
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

19 GEN. 2016

Registrato MS SERIE III

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
Patrizia Muscarà

IL FUNZIONARIO (\*)  
Maria Gabriella Orsini

*M. Orsini*